


Capitolato Speciale

**Fornitura di bitume " di base" 50/70, 70/100 necessario per il
funzionamento del Cantiere di Borzoli
CIG 62906719EC**

Genova li, 16/06/2015

A.S.TER S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Mauro Grasso



Rev. 04



COOP SOA
Cooperativa Qualità e Sicurezza Privata



EII 13102-1:2006

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	3
ART. 3 – DURATA DELLA FORNITURA.....	3
ART. 4 – IMPORTO E QUANTITATIVO DELLA FORNITURA.....	3
ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	3
ART. 6 – TERMINI, MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA.....	4
ART. 7 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	5
ART. 8 - PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....	5
ART. 9 – ANALISI E CONTROLLI	6
ART. 10 – PENALITA'.....	6
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	7
ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 14 - SUBAPPALTO	8
ART. 15 - RICHIAMO ALLE LEGGI	9
ART. 16 – PRIVACY	9
ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI	9
ART. 18 - FORO COMPETENTE	9

A.S.TER. S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. *Maurizio Grasso*

ARTICOLO 1 **Oggetto della fornitura**

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura di bitume " di base" 50/70, 70/100 reso sfuso su autocisterna termica franco Impianto di Borzoli rispondenti alle caratteristiche dettate dalle norme EN 12591:2009 per le rispettive classi, ai fini della produzione del conglomerato bituminoso per la realizzazione e manutenzione di pavimentazioni stradali.

ARTICOLO 2 **Modalità di esecuzione della fornitura**

ASTER richiederà le forniture secondo le quantità di volta in volta necessarie e con le modalità e termini di cui ai punti seguenti. Il contratto disciplinato, tra l'altro, dal presente Capitolato é pertanto un contratto a misura.

ARTICOLO 3 **Durata della fornitura**

L'appalto avrà inizio alla data di stipulazione del contratto ed avrà la durata di tre anni. Il committente può richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto e alle condizioni dallo stesso previste, aumenti fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di variazioni in diminuzione.

A.S.Ter Genova S.p.a. si riserva, nel caso di chiusura dell'Impianto di Borzoli, di differire il termine di scadenza del contratto, fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 4 **Importo e quantitativo della fornitura**

Il quantitativo di Bitume di "Base" occorrente nell'intero periodo contrattuale è di circa 6.000,00= tonnellate, per un controvalore complessivo presunto di Euro 3.000.000,00= oltre IVA

Tale quantità e importo sono puramente indicativi ai soli fini della formulazione dell'offerta in quanto sono stati determinati sulla base di quantitativi calcolati in via presuntiva

ARTICOLO 5 **Caratteristiche della fornitura**

Le caratteristiche della fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nella norma EN 12591:2009

A.S.TER. S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. *Maurizio Grasso*



(tabella 1)

	Unità	Metodo di prova	Denominazione	
			50/70	70/100
Penetrazione a 25°	X0,1 mm	E 1426	50-70	70-100
Punto rammollimento	°C	EN 1427	46-54	43-51
Resistenza all'indurimento a 163 °c				
Penetrazione residua dopo prova volatilità	%	EN 1426	>= 50	>= 46
Incremento del punto di rammollimento	°C	EN 1427	<= 9	<= 9
Punto di infiammabilità	°C	EN 2592	>=230	>=230
Solubilità minimo	%p	EN 12592	>=99,0	>=99,0

ARTICOLO 6

Termini, modalità e luogo delle consegne

L'inizio della fornitura verrà comunicato all'aggiudicatario mediante ordine scritto del DEC

La fornitura sarà eseguita a seguito di successive ordinazioni effettuate dal Funzionario preposto via fax con almeno 24 ore di anticipo.

Il bitume dovrà essere reso sfuso su autocisterna termica franco Impianto di Borzoli (Via Borzoli 46/b nero), ed il quantitativo minimo richiesto per ordinazione non sarà inferiore a 25 tn. In caso di necessità, potrà essere richiesta una quantità inferiore.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine, durante l'orario di ufficio dell'ASTER nei giorni feriali, sabato incluso, oppure al di fuori di tale orario su richiesta dell'ASTER, sia per necessità contingenti che per particolari problemi di viabilità. L'Impresa dovrà rispettare gli orari di consegna secondo quanto stabilito nelle sopraccitate ordinazioni scritte.

L'ASTER, peraltro, potrà richiedere particolari forniture, nelle quantità e con le modalità che verranno comunicate, senza che ciò comporti riconoscimenti di ulteriori compensi al fornitore.

Le operazioni di trasporto e travaso del bitume dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e con tutte le precauzioni e cautele imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore e suggerite dalla buona tecnica per evitare incidenti, a rischio e pericolo del fornitore, con personale qualificato, manlevando l'ASTER per qualsiasi danno che dovesse verificarsi in relazione a dette operazioni.

A.S.T.E.R. S.p.A.
 Il Direttore Generale
 Ing. Mauro Grasso

Si fa carico all' Impresa di adottare tutte le precauzioni e le cautele previste dalle norme vigenti per lo scarico del bitume.

Gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere in condizioni di perfetta efficienza e tecnicamente adatti al trasporto a cui sono destinati. Tali mezzi, inoltre, dovranno essere di tipo omologato e muniti di regolare licenza per il trasporto di prodotti infiammabili secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Gli autisti dei suddetti mezzi, inoltre, dovranno essere in possesso delle abilitazioni previste dalla Legge per il trasporto ed il travaso dei combustibili.

Qualora si verificassero fuoriuscite di BITUME durante le operazioni di rifornimento, l'Impresa dovrà immediatamente intervenire con proprio personale ed attrezzature per le opportune operazioni di pulizia e contenimento. Nell'ipotesi in cui l'Impresa non intervenisse l'ASTER avrà la facoltà di intervenire direttamente o per mezzo di terzi, addebitando all'Impresa i relativi costi ed oneri sostenuti.

Il fornitore, in caso di avvenimenti che potrebbero compromettere la regolarità delle forniture, è obbligato a dare comunicazione all'ASTER con congruo anticipo, questa potrà reperire il prodotto necessario presso altri fornitori utilizzando, previa comunicazione al Fornitore ma senza possibilità di rivalsa da parte del Fornitore. Rimane inteso che le maggiori spese eventualmente sostenute per tale approvvigionamento di emergenza saranno a carico del Fornitore.

ARTICOLO 7 **Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato ad osservare e far osservare a tutti gli addetti ai lavori la maggior diligenza nella utilizzazione dei locali, impianti, attrezzature, e macchinari e quanto altro di proprietà dell' Azienda.

L' aggiudicatario è obbligato ad avere idonea e specifica copertura assicurativa con beneficiaria l'Azienda contro danni a persone e cose (nello specifico ogni e qualsiasi danno o deterioramento accorso ai locali, impianti, attrezzature, macchinari di proprietà di terzi, nonché eventuali spese di ripristino e/o sostituzione di quanto danneggiato, deteriorato, smarrito).

Prima dell'inizio della fornitura ASTER consegnerà al fornitore copia del piano generale di sicurezza (redatto ai sensi del DL 81/2008) dell'area interessata alle consegne che il fornitore dovrà obbligatoriamente integrare con il piano operativo specifico delle operazioni di consegna e travaso. Il fornitore dovrà altresì consegnare copia della scheda di sicurezza del prodotto redatta in conformità al Decreto Ministero Sanità del 4/4/1997 e alla Direttiva n° 93/112/CE del 12/12/93 e s.m.i.

ARTICOLO 8 **Pagamenti**

Il prezzo che verrà utilizzato dall'impresa per le forniture di combustibile sarà quello che risulterà applicando lo sconto percentuale offerto sul prezzo per tonnellata IVA esclusa, ricavato dal prezzo pubblicato sul listino quindicinale della CCIAA di Genova - Prezzi al consumo dei prodotti Petroliferi - Bitumi stradali - Franco consumatore Provincia di Genova - €/tonnellata oltre IVA - pagamento differito 30gg - nei vari periodi di consegna.

La fatturazione da parte dell'Impresa avverrà su riepiloghi quindicinali ed entro i primi 15 giorni del mese successivo, con l'emissione di due fatture, la prima relativa agli scarichi della prima quindicina del mese e, la seconda per la rimanente parte del mese.

I prezzi fatturati corrispondono a quelli individuati nel listino di riferimento, ai quali verrà applicato lo sconto, per i periodi di consegna relativi alle date delle bolle di consegna.

A.S.T.E.R. S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Mauro Grasso

Qualora al momento della fatturazione non siano ancora pubblicati i listini con i periodi di consegna relativi alle date delle bolle, si farà riferimento agli ultimi listini pubblicati a ai periodi di applicabilità più recenti (per ogni listino) rispetto alla data delle bolle.

Le fatture dovranno pervenire presso l' Azienda Servizi Territoriali Genova S.P.A. - Via XX Settembre 15, III° piano, 16121 Genova, Partita I.V.A. 03825030103.

Il pagamento avverrà a 90 gg. con B.B. d.f.f.m., previa verifica di Regolarità Contributiva (DURC). Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010 sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'accettazione da parte del DEC dell'ultima fornitura e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 A.S.ter. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è consentita la cessione del credito purché sia preventivamente notificata all'A.S.Ter e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

ARTICOLO 9 **Analisi e controlli**

L'aggiudicatario dovrà rifornirsi da produttori certificati. Ogni carico sarà accompagnato da un certificato d'analisi emesso dal produttore o dal fornitore con indicati i parametri di cui alla tabella 1 riguardante il lotto di produzione a cui appartiene il carico prodotto.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli ed analisi sulla merce consegnata. A tale fine, anche ad ogni consegna, potranno essere prelevati, in contraddittorio con l' Impresa, campioni, da chiudere in recipienti sigillati e controfirmati, per le necessarie analisi. In tal caso l'assegnatario è obbligato a far eseguire presso laboratori autorizzati, a proprie spese ed a semplice richiesta dell'Azienda, le analisi sulla merce consegnata mediante prelievi di campioni nel luogo di consegna. I risultati delle analisi dovranno essere inviati all'ASTER entro e non oltre 7 giorni consecutivi dalla data del certificato rilasciato dal laboratorio di analisi.

Il nominativo del laboratorio di analisi, indipendente, a cui l'Impresa dovrà inviare i campioni, a totale propria cura e spese, dovrà preventivamente essere concordato fra ASTER e l'Impresa.

Nel caso in cui la merce fornita non risponda alle caratteristiche di cui al presente Capitolato Speciale, sarà facoltà dell' Azienda di rifiutare il carico. Nel caso in cui la fornitura sia già stata eseguita, l'Azienda potrà imporre il ritiro e la sostituzione, ivi incluso compreso quello inquinato già contenuto nel serbatoi, con altro bitume idoneo. Nell'eventualità di cui sopra sarà obbligo della ditta a provvedere, a proprie cura e spese, alla revisione degli impianti che eventualmente risultassero danneggiati a causa dell'uso del combustibile bitume consegnato, fatte salve le ulteriori penalità di cui all'articolo 15, ed alla consegna del nuovo bitume entro 2 giorni lavorativi.

L'A.S.Ter comunque si riserva la facoltà di controllare l'adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge, prima e dopo le operazioni di scarico.

ARTICOLO 10 **Penalità**

A.S.TER S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Mauro Grasso

Nel caso in cui il fornitore non rispettasse i termini di consegna delle singole forniture richieste, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6 allo stesso verrà applicata una penale pari al 5% del valore del quantitativo richiesto per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni. Superato questo termine l'A.S.Ter. S.p.a. avrà la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando al fornitore inadempiente, sia la penale come sopra stabilita, sia i maggiori costi che la stessa si trovi a sopportare, sia i maggiori danni subiti (danno emergente e lucro cessante) in conseguenza dell'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui il prodotto fornito dovesse risultare, a seguito di controlli effettuati ai sensi del precedente articolo 9, non conforme a quanto previsto all'articolo 5 verrà applicata al fornitore la stessa penale di cui al 1° comma per ogni caso di prodotto non conforme, così come nel caso di superamento del termine indicato dal Funzionario preposto, per la sostituzione del prodotto non conforme.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da A.S.Ter. Genova S.p.A. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Committente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano ad A.S.Ter Genova S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui al precedente comma.

Il reiterato inadempimento potrà dare luogo a risoluzione secondo quanto descritto al successivo articolo

Le penalità previste dal presente Capitolato potranno essere dedotte dall'importo delle fatture successive e/o dall'importo della cauzione definitiva (che l'Impresa dovrà prontamente reintegrare) alla data di applicazione della penale stessa, senza formalità alcuna.

ARTICOLO 11 **Risoluzione del Contratto**

Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto della committenza ed in totale in danno dell'Impresa Aggiudicataria nei seguenti casi:

- A) nel caso in cui il mancato rispetto dei termini di consegna per le singole forniture superasse nell'ambito di ciascun anno contrattuale, complessivamente i 10 giorni;
- B) nel caso in cui il prodotto fornito risultasse, a seguito di controlli effettuati ai sensi del precedente articolo 9, non conforme per più di due volte anche non consecutive;
- C) nel caso non vengano rispettate le condizioni previste al precedente articolo 6 - "termini, modalità e luogo delle consegne" per più di due volte anche non consecutive.
- D) in caso di violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e/o di violazione delle prescrizioni del DUVRI.
- E) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, e qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- F) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a

qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

A seguito della risoluzione del contratto, resta, comunque, salvo il diritto di ASTER di ottenere il risarcimento dei danni patiti.

ARTICOLO 12 **Garanzia fideiussoria/Garanzia definitiva**

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata della fornitura e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

A.S.Ter. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.S.Ter. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

ARTICOLO 13 **Stipulazione del contratto**

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola principalmente i rapporti tra A.S.Ter Genova S.p.A. e l'Appaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.S.Ter Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto, comprese le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,

A.S.TER. S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Mauro Grasso

così come espressamente disposto dall'art. 34 comma 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ARTICOLO 14
Cessione di contratto - Subappalto

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è fatto tassativo divieto di cessione del contratto o parte di esso.

E' consentito il subappalto previa espressa autorizzazione dell'Azienda. Le modalità di subappalto e le condizioni per l'autorizzazione sono quelle previste dall'art. 118 del D.L.vo 163/2006.

ARTICOLO 15
Richiamo alle Leggi

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e d.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

ARTICOLO 16
Privacy

La ditta Aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.S.Ter Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.S.Ter Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.S.Ter. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ARTICOLO 17
Tracciabilità degli oneri finanziari

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare ad A.S.Ter Genova S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 18
Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

A.S.TER. S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Mauro Grasso